



## DELIBERA N. 86

20 febbraio 2024

**Oggetto** Istanza presentata dalla [OMISSIS] – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI, SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PER L’INTERVENTO “PERCORSO CICLABILE LITORANEO MOLISANO RICOMPRESO NEL PIÙ AMPIO PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CD. CICLOVIA TURISTICA ADRIATICA (PNRR – MISURA M2C2 – 23 – 4.1 “RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA”). Importo a base di gara euro: 13.018.887,91. CIG A032CDCBC3 S.A.: CUC Comune Termoli.

**UPREC - PRE 0027 -2024-S (FASC. 471/2024)**

### Riferimenti normativi

Art. 1, comma 53, L. 190/2012

### Parole chiave

Appalto pubblico - Scelta del contraente – Lavorazioni - Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa – Iscrizione white list – Possesso e Rinnovo iscrizione elenco

### Massima

*Qualora le prestazioni oggetto di affidamento ricomprendano lavorazioni riconducibili all’elenco di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, il concorrente deve possedere, all’atto della partecipazione alla gara, l’iscrizione nelle white list della Prefettura territorialmente competente. La richiesta di permanenza nell’elenco deve essere attivata dal soggetto interessato almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell’iscrizione.*

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 20 febbraio 2024

## DELIBERA

VISTA l’istanza di parere prot. n. 10807 del 23.01.2024 presentata dalla [OMISSIS], relativamente alla procedura bandita dalla CUC Comune di Termoli per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico – economica, per l’intervento “percorso ciclabile litoraneo molisano ricompreso nel più ampio progetto finalizzato alla realizzazione della cd. ciclovia turistica adriatica”;



VISTA, in particolare, la richiesta avanzata da parte istante circa la presunta illegittima aggiudicazione disposta in favore della [OMISSIS] risultando l'impresa [OMISSIS], facente parte del costituendo RTI, priva dell'iscrizione nell'elenco White list presso la competente Prefettura ex art. all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012. Inoltre, l'operatore istante ritiene che l'operato della stazione appaltante non sia conforme in quanto il Comune di Termoli non ha effettuato le necessarie verifiche dei requisiti generali in capo all'aggiudicataria ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 36/2023.

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 25.01.2024;

VISTE le memorie inoltrate dalla stazione appaltante con le quali la stessa sui profili di censura sollevati riscontra nel senso che la società [OMISSIS] risulta aver azionato tempestivamente la propria richiesta di rinnovo di iscrizione nell'elenco "white list" come dimostrato da comunicazione PEC del 21.7.23 e in corso di aggiornamento alla data di presentazione delle offerte, garantendo pertanto il permanere del possesso del requisito prescritto. La stazione appaltante evidenzia, altresì, come siano stati compiuti tutti i necessari controlli e/o verifiche sul possesso dei requisiti come da determina n. 243 del 30.01.2024, confermando successivamente l'aggiudicazione disposta in favore del costituendo raggruppamento RTI [OMISSIS] [OMISSIS].

Viste le controdeduzioni inoltrate dalla società aggiudicataria [OMISSIS] in qualità di capogruppo del costituendo RTI con l'impresa [OMISSIS] con le quali la stessa evidenzia come quest'ultima abbia mantenuto il possesso del requisito dell'iscrizione nell'elenco white list presso la competente Prefettura di Isernia avendo avanzato richiesta di permanenza di iscrizione in data 21.7.2023 nel termine previsto di almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'iscrizione (all'8.09.2023).

CONSIDERATO in generale che dall'esame della normativa di riferimento emerge come il criterio prescelto dal legislatore per l'individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione alle white list sia quello della tipologia di attività esercitata. L'articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012 stabilisce, infatti, che «*Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria [...] è obbligatoriamente acquisita [...] attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa*». Il successivo comma 53 contiene l'elenco delle attività maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa e il comma 54 indica le modalità per l'aggiornamento dell'elenco. Le suddette disposizioni non operano alcun distinguo tra le attività principali e le attività secondarie o accessorie svolte dalle imprese né istituiscono un regime differenziato in ragione della natura dell'impresa o della tipologia di utenza che beneficia dell'attività; prevedono, piuttosto, che laddove l'operatore economico operi in uno dei settori ritenuti particolarmente sensibili, sia tenuto a richiedere l'iscrizione alle white list della Prefettura territorialmente competente (ovvero quella del luogo ove ha sede legale l'impresa). Per la medesima ragione, quando il bando di gara preveda l'esecuzione di servizi, anche solo parzialmente rientranti nell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la Stazione appaltante è tenuta ad accertare che l'impresa che vi partecipa e che dichiara di eseguirla risulti iscritta alle white list. La giurisprudenza ha infatti osservato come «la mancata iscrizione alla white list per le attività oggetto di appalto, anche solo parzialmente riconducibili a quelle indicate dall'articolo 1, comma 53 della legge n.190/2012 determina "a monte" l'inammissibilità dell'impresa a partecipare alla gara e, quindi, la sua necessaria esclusione» (cfr. in tal senso, da ultimo, ANAC delibere n. 25 del 17 gennaio 2023, n.127 del 16 marzo 2022 e n. 43 del 2 febbraio 2022; TAR Piemonte, 4 gennaio 2019, n. 19).

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012 e secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e dal DPCM 18 aprile 2013, come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016, l'iscrizione alla white list è un requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare e l'affidamento di appalti pubblici nei settori individuati come a maggior rischio di



infiltrazione mafiosa (cfr. da ultimo ANAC delibere n. 127 del 16 marzo 2022; n. 43 del 2 febbraio 2022; n. 683 del 29 luglio 2020)

VISTA le delibera n. 294 del 27.06.2022 con cui Anac ha ribadito che qualora il bando di gara individui delle lavorazioni riconducibili all'elenco di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, il concorrente che dichiara di eseguirle in proprio è tenuto a possedere, all'atto della partecipazione alla gara, l'iscrizione nelle white list della Prefettura territorialmente competente. Nel caso in cui le suddette lavorazioni siano affidate in subappalto o costituiscano oggetto di una subfornitura, è il subappaltatore o il subfornitore a dover risultare iscritto nelle white list della Prefettura territorialmente competente.

CONSIDERATO come già affermato sia dall'Autorità che dalla giurisprudenza, che il requisito dell'iscrizione alle white list istituite presso le prefetture competenti territorialmente, in quanto requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale, deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara, con la conseguenza che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione nel predetto elenco) determina l'inammissibilità dell'impresa e la sua esclusione dalla gara.

RILEVATO che nel caso in esame dall'esame della documentazione versata in atti emerge che l'impresa [OMISSIS], facente parte del costituendo raggruppamento con la [OMISSIS], abbia attivato nei termini previsti di almeno 30 giorni prima la data di scadenza dell'iscrizione nell'elenco White List della competente Prefettura di Isernia, la propria richiesta di permanenza nel suddetto elenco, garantendo così il possesso del requisito di iscrizione richiesto al momento della presentazione dell'offerta.

RILEVATO altresì come la stazione appaltante abbia dimostrato di aver posto in essere le necessarie verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'aggiudicataria,

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione che, nel caso in esame, l'operato della stazione appaltante, sia conforme al quadro normativo di riferimento.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 28 febbraio 2024

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente